

<i>Titolo</i>	PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC) “Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica” Allegato III - MODULO B - Esame UE del Tipo
<i>Riferimento</i>	PR PART ON/EMC/B
<i>Revisione e data entrata in vigore</i>	Rev. 0 del 20/04/2016
<i>Approvato da</i>	IMQ S.p.A. – Funzione FP

Indice

ART. 1. PREMESSA	3
ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE	3
2.3. CERTIFICAZIONE CE/UE	3
2.4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ	3
ART. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	4
4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
4.2. ESAME CE/UE DEL TIPO	4
4.2.1. <i>Documentazione richiesta</i>	4
4.2.5. <i>Esito della valutazione</i>	4
4.5. RIESAME E DECISIONE FINALE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	5
ART. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI	5
7.1. MARCATURA CE.....	5

Art. 1. **PREMESSA**

Aggiunta

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito all'Art. 2.2 del "Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive Comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051" (nel seguito riferito come "**Regolamento Generale**"), ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ S.p.A. dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla specifica direttiva applicabile.

Nel testo che segue sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente, esclusi gli articoli 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.4, 5.1 e 5.2.

Le presenti Prescrizioni Particolari sono riferite alla procedura di valutazione della conformità di cui all'Allegato III - Modulo B - Esame UE del Tipo, secondo quanto previsto dall'Articolo 14 della direttiva 2014/30/UE.

Art. 2. **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

2.1. Valutazione della Conformità ai sensi delle direttive comunitarie

Aggiunta

Il presente Regolamento si applica ai prodotti così come definiti nell'Articolo 1, comma 1 della Direttiva 2014/53/UE (qui di seguito i "**prodotti**").

2.3. Certificazione CE/UE

Sostituzione

Il Committente affida a IMQ, che accetta, in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/30/UE (nel seguito, per brevità, "**Direttiva**") l'attività di *Esame UE del Tipo*, così come previsto dall'Allegato III Modulo B della Direttiva.

2.4. Esito della valutazione di conformità

Sostituzione

A conclusione del Servizio, IMQ rilascia al Committente il Certificato di Esame UE di Tipo (che riporta il nome e l'indirizzo del Fabbrikante). In caso di esito negativo, IMQ rilascia al Committente apposita comunicazione con la descrizione delle non conformità riscontrate.

Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

4.1. Presentazione della Domanda

Variante (2° Capoverso, 1ª alinea)

- generalità del Fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

Aggiunta

Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere), utilizzare il seguente indirizzo:

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43 – I-20138 Milano
c.a. : Funzione Prodotto - Area Certificazione - Settore Direttive
indicando nell'oggetto "Documentazione tecnica".

4.2. Esame CE/UE del Tipo

4.2.1. Documentazione richiesta

Sostituzione

Il Committente è tenuto a fornire la documentazione relativa al progetto (Documentazione Tecnica) completa di quanto previsto al punto 3, comma c) dell'Allegato III, PARTE A, della Direttiva.

Tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

4.2.5. Esito della valutazione

Sostituzione

Nel caso in cui la valutazione abbia dato esito positivo, l'iter procede con l'emissione di un Certificato di Esame UE del Tipo. Il Certificato di Esame UE del Tipo rilasciato al Committente riporta quanto previsto al paragrafo 6 dell'Allegato III della Direttiva.

L'esito è negativo allorché siano state individuate situazioni, emerse dall'esame della Documentazione Tecnica, tali per cui il tipo di prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva, e quindi non si ritiene possibile procedere con il rilascio del Certificato di Esame UE del Tipo. IMQ comunica al Committente la conclusione negativa dell'iter di certificazione, richiede il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto e dà corso alle comunicazioni alle Autorità e/o agli altri ON, così come previsto dalla direttiva.

Qualunque sia l'esito dell'esame, IMQ conserva una copia della documentazione relativa al progetto e degli altri documenti allegati alla domanda.

4.5. Riesame e decisione finale sul rilascio della Certificazione

Aggiunta

Il Certificato di Esame UE del Tipo ha validità illimitata, salvo che non intervengano eventuali modifiche nei requisiti normativi di riferimento o nelle caratteristiche del prodotto.

Art. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI

7.1. Marcatura CE

Sostituzione

La marcatura CE possono essere apposte sui prodotti solo dopo aver superato positivamente la procedura di valutazione della conformità oggetto di questo Regolamento e dopo aver espletato positivamente alla procedura di Valutazione della Conformità di cui all'Allegato III della Direttiva – Modulo C “Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione”.

Premesso quanto sopra, il Fabbrikante dovrà:

- redigere una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello dell'apparecchio contiene gli elementi di cui all'Allegato IV della Direttiva, tenendola a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato; la dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura per cui è stata compilata;
- apporre la marcatura CE a ogni singolo apparecchio conforme al tipo descritto nel Certificato di Esame UE del Tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

È vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti.